

Proposta di legge
“Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) in attuazione della l.r. 22/2015”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge interviene a modificare la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo). L'intervento è necessario per adeguare la legge alle sopravvenute normative statale e regionale in materia di riordino di funzioni amministrative delle province e di semplificazione amministrativa.

Con la presente proposta in particolare:

- si interviene in merito alla ripartizione delle funzioni in materia di turismo, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) attribuendo:

a) alla Regione la funzione della formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore del turismo;

b) ai comuni capoluoghi di provincia le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, di classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, di istituzione e tenuta dell'albo pro-loco, di raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo nonché di accoglienza, di informazione e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica a carattere sovracomunale;

c) alla città metropolitana le funzioni di competenza dei comuni capoluoghi di provincia.

- viene ridisciplinata la cabina di regia del turismo al fine di aggiornarne la composizione;

- vengono adeguate le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell'esercizio delle professioni turistiche alle vigenti normative statali, europee e regionali sia attraverso la formale sostituzione della denuncia di inizio di attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sia attraverso l'individuazione dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'impresa turistica (art. 38, comma 3 d.l. 112/2008; art. 36 l.r. 40/2009);

- viene eliminato l'obbligo di comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive previsto a carico delle imprese, al fine di conformarsi a quanto previsto dal decreto legislativo 79/2011 (Codice del turismo).

ARTICOLATO

L'art. 1 sostituisce l'articolo 2 della l. r. 42/2000, ridefinendo le funzioni della regione.

L'art. 2 abroga l'articolo 3 della l. r. 42/2000.

L'art. 3 sostituisce l'articolo 4 della l.r. 42/2000, ridefinendo le funzioni dei comuni e della città metropolitana.

L'art. 4 modifica l'articolo 6 della l.r. 42/2000, eliminando il riferimento alle province.

L'art. 5 modifica l'articolo 7 della l.r. 42/2000, eliminando il riferimento alle province.

L'art. 6 modifica l'articolo 8 della l.r. 42/2000, prevedendo che le attività di promozione turistica vengono esercitate dalla Regione attraverso l'Agenzia regionale per la promozione turistica (APET) e rinviando all'articolo successivo la composizione della cabina di regia del turismo.

L'art. 7 inserisce l'articolo 8 bis nella l.r. 42/2000, prevedendo la composizione della cabina di regia del turismo.

L'art. 8 abroga l'articolo 18 della l.r.42/2000, in quanto contiene disposizioni che hanno già esaurito i loro effetti.

L'art. 9 abroga l'articolo 21 della l.r.42/2000, in quanto contiene disposizioni superate da successive disposizioni normative regionali.

L'art. 10 modifica l'articolo 22 della l.r. 42/2000, attribuendo le funzioni in materia di albi pro-loco al comune capoluogo di provincia e alla città metropolitana.

L'art. 11 abroga l'art. 25 della l.r. 42/2000, in quanto superato ed assorbito dalle precitate disposizioni in materia di ripartizioni di funzioni (art.1, 2 e 3).

L'art.12 sostituisce l'art. 34 della l. r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive alberghiere ed equiparate.

L'art.13 modifica l'art. 34 bis della l. r. 42/2000, aggiornando i riferimenti normativi ivi contenuti.

L'art. 14 sostituisce l'art. 35 della l. r. 42/2000, precisando ed aggiornando la norma in materia di classificazione delle strutture ricettive.

L'art. 15 sostituisce l'art. 36 della l. r. 42/2000, ridefinendo le competenze in materia di rettifica della classificazione.

L'art. 16 modifica l'articolo 38 della l. r. 42/2000, eliminando l'obbligo della comunicazione dei prezzi per i campeggi temporanei.

L'art. 17 modifica l'articolo 39 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per l'esercizio delle attività dei campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa.

L'art. 18 abroga l'articolo 40 della l. r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 bis.

L'art. 19 modifica l'articolo 42 della l.r. 42/2000 in materia di sanzioni amministrative.

L'art. 20 abroga l'articolo 46 della l.r. 42/2000, in quanto superato ed assorbito dalle precitate disposizioni in materia di ripartizioni di funzioni (art.1, 2 e 3).

L'art. 21 modifica l'articolo 51 della l.r. 42/2000, aggiornando i riferimenti normativi ivi contenuti.

L'art. 22 sostituisce l'articolo 52 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per l'esercizio delle attività per le strutture extraalberghiere per l'ospitalità collettiva.

L'art. 23 sostituisce l'articolo 53 della l.r. 42/2000, introducendo la SCIA in luogo della DIA .

L'art. 24 modifica l'articolo 58 della l.r. 42/2000, aggiornando i riferimenti normativi ivi contenuti.

L'art. 25 sostituisce l'articolo 60 della l.r. 42/2000, introducendo la SCIA per l'apertura dell'attività e riformulandone il testo.

L'art. 26 sostituisce l'articolo 61 della l.r. 42/2000, eliminando l'obbligo della comunicazione dei prezzi da parte degli affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale e riformulandone il testo.

L'art. 27 modifica l'articolo 63 della l.r. 42/2000, ridefinendo le competenze in materia di verifica della classificazione dei residence.

L'art. 28 sostituisce l'articolo 64 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per strutture extraalberghiere per l'ospitalità collettiva.

L'art. 29 modifica il comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 42/2000, sopprimendo il riferimento all'abrogata legge regionale 9/1995.

L'art. 30 abroga l'articolo 66 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 bis.

L'art. 31 modifica l'articolo 68 della l.r. 42/2000, prevedendo l'omissione della SCIA in luogo della DIA quale presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

L'art. 32 sostituisce l'articolo 70 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per l'apertura degli stabilimenti balneari.

L'art. 33 abroga l'articolo 71 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 bis.

L'art. 34 modifica l'articolo 72 della l.r. 42/2000, prevedendo l'omissione della SCIA in luogo della DIA quale presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Gli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 abrogano rispettivamente gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77 della l. r. 42/2000, tutti relativi all'obbligo della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive, obbligo che viene eliminato.

L'art. 40 modifica l'articolo 78 della l.r. 42/2000, sostituendo il riferimento alla soppressa comunicazione dei prezzi con quello all'esposizione dei medesimi.

L'art. 41 abroga l'articolo 79 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 bis.

L'art. 42 modifica l'articolo 80 della l.r. 42/2000, eliminando i riferimenti alla comunicazione dei prezzi.

L'art. 43 abroga l'articolo 81 della l.r. 42/2000, sopprimendo l'Osservatorio regionale del turismo.

L'art. 44 modifica l'articolo 82 della l.r. 42/2000, aggiornando i riferimenti normativi ivi contenuti.

L'art. 45 sostituisce l'articolo 84 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per le agenzie di viaggio e turismo.

L'art. 46 modifica l'articolo 86 della l.r. 42/2000, aggiornando i riferimenti normativi ivi contenuti.

L'art. 47 modifica l'articolo 87 della l.r. 42/2000, semplificando la disciplina della chiusura temporanea delle agenzie di viaggio e turismo.

L'art. 48 modifica l'articolo 88 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA e lo SUAP in luogo della provincia.

L'art. 49 modifica l'articolo 89 della l.r. 42/2000, sostituendo la competenza della Regione a quella della provincia in materia di esami d'idoneità per la qualifica di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e sopprimendo la previsione del concorso spese per il sostenimento dell'esame.

L'art. 50 modifica l'articolo 91 della l.r. 42/2000, sostituendo la competenza della provincia con quella del comune capoluogo di provincia e della città metropolitana in materia di esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio gestite da associazioni senza scopo di lucro.

L'art. 51 modifica l'articolo 92 della l.r. 42/2000, attribuendo le funzioni già della provincia in materia di vigilanza e controllo sull'organizzazione occasionale di viaggi al comune capoluogo di provincia e alla città metropolitana.

L'art. 52 abroga l'articolo 94 della l.r. 42/2000, in quanto reinserto come articolo 155 bis.

L'art. 53 modifica l'articolo 95 della l.r. 42/2000, attribuendo le funzioni già della provincia in materia di sospensione e cessazione dell'attività al comune capoluogo di provincia e alla città metropolitana.

L'art. 54 modifica l'articolo 96 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA quale presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

L'art. 55 modifica l'articolo 99 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA, da presentarsi allo SUAP competente per territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

L'art. 56 modifica l'articolo 101 della l.r. 42/2000, ricollocando in capo alla Regione le competenze in materia di formazione e qualificazione professionale delle guide turistiche.

L'art. 57 modifica l'articolo 103 della l.r. 42/2000, sostituendo al comma 3 la regione alla provincia ed abrogando il comma 3bis in quanto contiene disposizioni che hanno già esaurito i loro effetti.

L'art. 58 abroga l'articolo 106 della l.r. 42/2000, in quanto reinserto come articolo 155 bis.

L'art. 59 modifica l'articolo 107 della l.r. 42/2000, prevedendo l'omissione della SCIA in luogo della DIA quale presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

L'art. 60 abroga l'articolo 109 della l.r. 42/2000, in quanto contiene disposizioni che hanno già esaurito i loro effetti.

L'art. 61 modifica l'articolo 111 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA, da presentarsi allo SUAP competente per territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

L'art. 62 abroga l'articolo 114 della l.r. 42/2000, in quanto reinserto come articolo 155 bis.

L'art. 63 modifica l'articolo 115 della l.r. 42/2000, prevedendo l'omissione della SCIA in luogo della DIA quale presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

L'art. 64 abroga l'articolo 117 della l.r. 42/2000, in quanto contiene disposizioni che hanno già esaurito i loro effetti.

L'art. 65 modifica l'articolo 119 della l.r. 42/2000, prevedendo l'omissione della SCIA in luogo della DIA, da presentarsi allo SUAP competente per territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

L'art. 66 modifica l'articolo 121 della l.r. 42/2000, ricollocando in capo alla regione le competenze in materia di formazione e qualificazione professionale delle guide ambientali.

L'art. 67 abroga l'articolo 125 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 bis.

L'art. 68 modifica l'articolo 126 della l.r. 42/2000, prevedendo l'omissione della SCIA in luogo della DIA quale presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

L'art. 69 modifica l'articolo 132 della l.r. 42/2000, ricollocando in capo alla Regione le competenze in materia di formazione e qualificazione professionale di maestri di sci.

L'art. 70 modifica l'articolo 133 della l.r. 42/2000, eliminando il riferimento alle province in merito ai corsi di formazione professionale per i maestri di sci.

L'art. 71 modifica l'articolo 136 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per l'attività delle scuole di sci.

L'art. 72 abroga l'articolo 138 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 bis.

L'art. 73 modifica l'articolo 147 della l.r. 42/2000, eliminando il riferimento alle province in merito ai corsi di formazione professionale per le guide alpine.

L'art. 74 modifica l'articolo 150 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per l'attività delle scuole di alpinismo e sci-alpinismo.

L'art. 75 abroga l'articolo 152 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 bis.

L'art. 76 inserisce il "Titolo III bis Vigilanza e controllo" nella l.r. 42/2000.

L'art. 77 inserisce l'articolo 155 bis nella l.r. 42/2000, relativo alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al testo unico.

L'art. 78 rinvia al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 42/2000.